

LA FORMAZIONE AI LAVORATORI A DOMICILIO

La Commissione Interpelli ha chiarito che il domicilio non è considerato luogo di lavoro.

I lavoratori a domicilio devono essere adeguatamente formati ma il datore di lavoro non è tenuto a somministrare loro le conoscenze relative ai corsi di primo soccorso e di antincendio ed emergenza. Lo ha chiarito la Commissione interpelli del Ministero del lavoro il 24 ottobre 2013, secondo la quale a questi lavoratori **va comunque fornita una formazione adeguata conforme all'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011**.

Questo Perché? Perché il domicilio non è considerato luogo di lavoro.

Le disposizioni del Titolo II, *Luoghi di lavoro*, del TU 81/08 non si applicano quindi al domicilio presso il quale i lavoratori svolgono le prestazioni concordate con il datore di lavoro, così come non si applicano:

- a) ai mezzi di trasporto
- b) ai cantieri temporanei o mobili;
- c) alle industrie estrattive;
- d) ai pescherecci;
- e) ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale.

Vale la pena inoltre di ricordare che la L. 877/73** prevede tre ipotesi in cui è espressamente vietato ricorrere al lavoro a domicilio:

1. lavorazioni che comportino l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o l'incolumità del lavoratore e dei suoi familiari;
2. azienda interessata a programmi di ristrutturazione, riconversione o riorganizzazione che abbiano comportato licenziamenti o sospensioni dal lavoro, per un periodo di un anno dall'adozione dell'ultimo provvedimento;
3. azienda che, dopo aver ceduto a terzi macchinari ed attrezzature, continui la medesima lavorazione affidandola a lavoratori a domicilio.

*Art. 62 del TU 81/08: "..... si intendono per luoghi di lavoro... i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro".